

LA PROTEZIONE DELLA FAUNA IN ITALIA

La Ricerca Scientifica, a. XXII, n. 9, C.N.R., Roma, 1952: 1720-1732

Uno degli aspetti più evidenti e più facilmente comprensibili della necessità della protezione della natura è quello faunistico.

La protezione della fauna vanta inoltre nei confronti di quella del suolo e della flora una specie di priorità di ordine storico-cronologico se non di ordine economico.

Infatti se è vero che essa dovrebbe risultare in certo qual modo conseguente e dipendente da queste ultime è un fatto che i movimenti per la protezione della natura e gli allarmi che hanno maggiormente influenzato l'opinione pubblica mondiale sono derivati dalla rarefazione e dalla scomparsa di alcune specie di animali ed in particolare di quelle di grossa mole, distrutte in gran parte dall'uomo sia direttamente attraverso la caccia sia indirettamente mediante la profonda trasformazione dell'ambiente da esso operato. Tale pare sia stata l'origine dei maggiori Parchi Nazionali americani, i primi ad essere istituiti, e tale è stata indubbiamente la causa prima della creazione dei maggiori e più importanti Parchi Nazionali italiani. Ognuno sa che il Parco Nazionale del Gran Paradiso deve in gran parte la sua istituzione alla tutela dello stambecco delle Alpi come quello dell'Abruzzo deve la propria alla necessità di conservare gli ultimi esemplari del camoscio degli Abruzzi e dell'orso marsicano. Ambedue i Parchi non erano che riserve di caccia di un Re cacciatore, trasformate, poiché queste specie erano al momento della loro protezione oggetto di caccia ed a tale scopo assai ricercate sia dai cacciatori sportivi, sia dai bracconieri, per il vantaggio economico che essi ritraevano da questa grossa selvaggina.

Il lavoro del Barone W. Rothschild «Extint Birds» pubblicato nel 1907, assunse importanza non trascurabile nella storia della protezione: è l'opera di un naturalista dilettante ed insieme di uno sportivo. A questo punto si potrebbe accennare alle benemerite che le riserve di caccia e gli stessi cacciatori più evoluti, possono avere nel campo della protezione. Il fatto comunque sta ad indicare che protezione e caccia non costituiscono due termini antitetici, né un inconciliabile binomio.

In realtà la protezione della natura, come è intesa oggi giorno, è qualche cosa di più complesso che la tutela delle specie animali che vanno scomparendo, all'incontro interessa problemi di ecologia generale ed umana nonché quesiti agricolo-forestali, economico-sociali ed in parte politici. Tuttavia, non si può misconoscere la importanza che la protezione

della fauna, e particolarmente dei gruppi più appariscenti e che maggiormente colpiscono l'attenzione dei più larghi strati della popolazione per la loro bellezza ed interesse naturalistico (vale a dire mammiferi ed uccelli), può assumere dal punto di vista della propaganda a favore della conservazione. Sono infatti gli uccelli ed i mammiferi quelli che più facilmente richiamano l'interesse immediato delle persone non necessariamente provviste di cultura scientifica e sono questi stessi che danno al paesaggio un'animazione immediata ed una apparenza di vita le quali colpiscono le masse e ne fanno più agevolmente gustare la bellezza.

È appunto la protezione della fauna ed in particolare dei mammiferi e degli uccelli, nonché le cause che ne limitano il numero e quelle che si oppongono alla maggiore diffusione di questi meravigliosi ornamenti dei nostri boschi e delle nostre campagne che formeranno oggetto di questa mia nota.

Si può dire subito che le cause che si oppongono alla moltiplicazione della selvaggina ed alla sua protezione sono di carattere diverso: da una parte di ordine per così dire psicologico, dall'altra di indole pratica-economica. Prescindiamo dall'esaminare in questa sede quelle che sono le cause naturali.

Si può ammettere, in linea generale, che l'Italia, malgrado le condizioni favorevoli del suo clima, non sia un paese ricco di selvaggina. Chi percorre le nostre contrade sia in treno sia con automezzi e volga lo sguardo attento alla campagna, può rimanere colpito dalla mancanza e scarsità della selvaggina, che caratterizza il nostro paesaggio. Ciò relativamente ad altri paesi dell'Europa centrale e settentrionale, ove non è difficile osservare dal treno caprioli, daini, cervi ed altre specie, nei campi e sul limitare dei boschi, i quali non si scompongono troppo al passaggio dei convogli.

Ciò che colpisce all'incontro il viaggiatore naturalista che percorra il nostro paese è, oltre alla carenza della grossa selvaggina, il particolare comportamento diffidente degli uccelli, i quali ben difficilmente si lasciano avvicinare, se non ad una rispettosa distanza, superiore comunque al tiro del comune fucile da caccia, e ciò specialmente nelle campagne. È d'altronde di osservazione comune il fatto che gli uccelli dei parchi pubblici delle città sono assai più confidenti ed avvicinabili di quelli che possono incontrarsi nei campi e nei boschi delle zone meno popolate. Un esempio tipico si ha a Milano nei cui Giardini non è difficile avvicinare il colombaccio ed altri uccelli che fuori dell'abitato appaiono del tutto inabbordabili. La spiegazione di questi fatti è tutt'altro che difficile.

La grossa selvaggina, o selvaggina pregiata, nei paesi ad agricoltura progredita, sussiste solo laddove il regime riservistico è largamente diffuso e non nei terreni cosiddetti «liberi» ove la caccia è permessa a chiunque, come accade nel nostro Paese. Secondariamente gli uccelli grandi e piccoli sono talmente perseguitati da cacciatori e bracconieri, da vivere in un perpetuo stato di vigilanza difensiva, la quale si riflette sul loro generale comportamento, rendendo assai più difficile per il comune osservatore, amante delle cose della natura, gustare della loro presenza e compiere osservazioni interessanti, anche sotto l'aspetto naturalistico, sulla loro vita.

Questo stato di cose ha il suo fondamento nel costume e di conseguenza nel diritto italiano.

Infatti, l'interesse che la maggioranza degli italiani ha, per una lunga tradizione che si trascina fino ai nostri giorni, rivolto agli animali selvatici, è stato prevalentemente se non esclusivamente venatorio. Gli animali selvatici e soprattutto gli uccelli, numericamente più importanti, hanno rappresentato e rappresentano per il nostro popolo qualche cosa che è destinato ad essere cacciato ed utilizzato sotto forma di cibo. Che essi rappresentino anche qualche cos'altro di diverso, sia sotto l'aspetto naturalistico che economico-agrario, sia sotto forma di interesse culturale educativo e psicologico, che non si traduca semplicemente nella cattura e nella caccia, è un fatto che non è ancora entrato a far parte della pubblica opinione o per lo meno della grande maggioranza di essa.

La nostra legge che regola la materia è quella che si intitola alla protezione della selvaggina ed all'esercizio della caccia, ma chiunque conosca questa legge ed i principi che la informano sa che si tratta essenzialmente di una legge sulla caccia, fatta prevalentemente da cacciatori e per i cacciatori. Né si poteva attendere altrimenti se si pensa che dalla unificazione della Nazione fino al 1939, anno della promulgazione dell'ultimo T.U., non si erano ancora formati, né tanto meno diffusi, movimenti od opinioni pubbliche interessate alla protezione.

La protezione della selvaggina cui allude il titolo della legge si deve riferire, come si riferisce in realtà, per chi abbia agio di studiarla e conoscerla a fondo, piuttosto alla protezione di quelle specie che formano oggetto di caccia. Si tratta perciò di una sorta di protezione interessata in funzione venatoria, mirante soprattutto a ripopolare il territorio di quelle specie stanziali che formano principale oggetto di caccia (quali le lepri ed i gallinacci stazionari), piuttosto che ad assicurare una effettiva protezione alla totalità del patrimonio faunistico nazionale considerato come entità naturalistica.

I principi informatori su cui si basa la legge vigente hanno il loro fondamento nel diritto romano e sono stabiliti nei primi articoli della legge stessa. Infatti, caratteristico della legge italiana sulla caccia è da una parte il principio della *res nullius* per cui la selvaggina è cosa di nessuno, cioè di proprietà del primo occupante; dall'altra la limitazione del *jus proibendi* per la quale viene sbarrata la via al regime riservistico. Infatti, l'art. 65 del vigente T.U. stabilisce che l'estensione complessiva delle bandite e riserve non deve superare il quinto del territorio effettivamente utile alla caccia in ciascuna provincia. Non si può negare tuttavia che l'istituto della riserva, quando bene amministrato, può rendere servizi inestimabili sia alla caccia che alla protezione. Alla diffusione delle riserve si deve, come si è accennato, l'abbondanza della selvaggina e quella educazione venatoria che formano il vanto di alcuni paesi europei come Germania, Austria, Scandinavia, ecc. In Italia al contrario le riserve, considerate da alcuni come privilegio privato e quindi invise per ragioni politico-sociali, hanno, salvo in casi particolari, scarsa diffusione ed il territorio nazionale può considerarsi nella grande maggioranza aperto alla cosiddetta libera caccia. Queste condizioni hanno determinato uno stato di fatto che si può riassumere come segue:

- 1° caccia estesa a quasi tutte le specie di uccelli e mammiferi di grossa e media mole e protratta per lunghi periodi di tempo, compreso l'inizio della primavera;
- 2° straordinaria carenza di selvaggina;
- 3° grande numero di cacciatori in rapporto alla superficie;
- 4° deficienza di educazione venatoria.

Un quadro di questo genere non può considerarsi molto lusinghiero né favorevole alla organizzazione della protezione in Italia. D'altra parte chiunque si occupi di questioni venatorie sa quali siano in realtà le condizioni della caccia e quali contrasti suscitati la sola discussione dei problemi venatori. Questi contrasti non sono solo tipici al particolare carattere di attività sportiva, ma rivelano un'intima critica situazione che investe tutta la materia ed è alla radice dei fatti. D'altra parte tale stato di cose non si deve attribuire unicamente alla indisciplina dei cacciatori; altre categorie che avrebbero potuto prestare la propria attenzione e la propria attività alla materia, sono state per molto tempo lontane e schive dalla trattazione di questi problemi lasciando ai soli cacciatori la cura di proteggere quella selvaggina che essi stessi uccidevano nell'esercizio del loro sport. Le conseguenze sono state quelle sopra indicate.

Come il principio della *res nullius* possa accordarsi con quello della tutela del paesaggio, e quindi anche della fauna che lo anima, sancito dalla nuova costituzione, potrebbe essere materia di discussione che potrebbe portare molto lontano. Si tratta tuttavia di un principio che ha profonde radici nella nostra legislazione e non solo nella legge sulla caccia, ma nello stesso codice civile, per cui non è prevedibile che, allo stato attuale delle cose, esso possa essere superato o sostituito in una prossima legge. Ciò non toglie che la selvaggina, pur rimanendo sotto l'aspetto giuridico *res nullius*, non possa formare oggetto di particolare attenzione ed intervento da parte dello Stato, cui spetta di tutelare quelli che sono i beni comuni della Nazione. D'altra parte, occorre ammettere che, allorché i romani proclamarono tale principio, la selvaggina era molto probabilmente assai più abbondante di quanto lo sia oggidi e non rivestiva quella importanza economica e naturalistica che assume attualmente.

Conviene quindi esaminare quelle che sono le possibilità che la legge offre di realizzare, nelle presenti condizioni, la protezione della fauna.

Si può considerare una protezione di singole specie ed una protezione generica esercitabile sia nel tempo che nello spazio.

Occorre aggiungere che la legge vigente oltre a definire la selvaggina ne distingue particolari categorie che rivestono determinata importanza dal punto di vista della protezione.

Secondo la legge italiana sono considerati selvaggina i mammiferi e gli uccelli viventi in libertà eccettuate le talpe, i toporagni, i ghiri, i topi propriamente detti e le arvicole (art. 1).

Agli effetti della legge stessa sono considerati selvaggina stanziale protetta:

- a) fra i mammiferi: il cervo, il daino, il capriolo, la capra selvatica, il muflone, il camoscio, lo stambecco, il cinghiale, l'orso, la marmotta, l'istrice, la lepre comune, la lepre bianca, nonché, limitatamente alla Sicilia, il coniglio selvatico;
- b) fra gli uccelli: tutti i tetraonidi (urogallo o cedrone, gallo forcello o fagiano di monte, francolino di monte e pernice bianca), i fagiani, la coturnice, la pernice rossa, la pernice sarda, la starna e la gallina prataiola;
- c) tutta la selvaggina estranea alla fauna locale, immessa dai Comitati provinciali della caccia ovvero da concessionari di bandite o di riserve.

Le specie sopra elencate sono in realtà quelle che costituivano nelle leggi precedenti la «selvaggina nobile stanziale» che corrisponde in effetti

alla «selvaggina» così come è intesa nelle legislazioni dei paesi nordici, molto evoluti in questa materia.

L'appellativo di protetta è improprio in quanto queste specie non godrebbero di una protezione assoluta, ma di una protezione relativa rivolta soprattutto alla loro conservazione e al loro ripopolamento, poiché essa assume maggiore interesse e pregio venatorio. Si è perciò proposto di chiamare queste specie «selvaggina pregiata» per conservare la dizione «selvaggina protetta» alle specie indicate all'art. 38 dello stesso T.U. le quali godrebbero di una forma di protezione teoricamente assoluta. Infatti «è sempre proibito uccidere e catturare»:

- a) lo stambecco, il camoscio dell'Abruzzo e il muflone;
- b) i giovani camosci dell'anno e le madri che li accompagnano;
- c) le femmine dei daini, dei cervi e dei caprioli;
- d) l'orso;
- e) la marmotta durante il letargo;
- f) la foca;
- g) i pipistrelli di qualsiasi specie;
- h) l'avvoltoio degli agnelli (*Gypaetus barbatus*), la gru, il fenicottero, le cicogne ed i cigni;
- i) i rapaci notturni, eccettuato il gufo reale. Questa disposizione non si applica alla cattura della civetta e dei barbogianni destinati a servire da zimbello;
- j) le femmine dell'urogallo e del fagiano di monte;
- k) le rondini e i rondoni di qualsiasi specie;
- l) l'usignolo, il pettirosso, i lui di qualsiasi specie, il regolo, il fiorrancino, lo scricciolo, le cince, i codibugnoli ed i picchi di qualsiasi specie;
- m) i colombi torraioli (*Columba livia*) sia di colombaia che selvatici, ed i colombi domestici di qualsiasi razza, compresi i colombi viaggiatori anche se in luoghi lontani dall'abitato e i colombi che sfuggono ai tiri a volo. La proibizione non si applica ai comuni ed ai proprietari dei colombi. La cattura dei colombi torraioli da destinarsi ai campi di tiro a volo è consentita esclusivamente ai Comitati provinciali della caccia e a persone da questi nominativamente designate;
- n) la selvaggina introdotta dai Comitati provinciali della Caccia durante il periodo dell'acclimazione e gli animali sfuggiti dai giardini zoologici o da raccolte di animali viventi, salvo il consenso del proprietario.

Con queste disposizioni si è voluto salvaguardare da una parte quelle specie le quali sono circoscritte ai Parchi Nazionali od in via di estinzione o

assai pregevoli per il loro scarso numero e per il loro interesse scientifico, quali l'avvoltoio degli agnelli, la gru, i fenicotteri, le cicogne, i cigni, ecc. D'altra parte, si è inteso proteggere le specie insettivore che non hanno grande interesse venatorio e sono generalmente ritenute utili all'agricoltura come rondini e rondoni, lui, cince, codibugnoli e scriccioli. La protezione dei torraioni è rivolta alla conservazione della colombicoltura.

Si può osservare subito che la applicazione di questo articolo è stata nella pratica gravida di difficoltà e spesso inefficiente, soprattutto per la mancanza di educazione venatoria e naturalistica. Così la cattura e la caccia delle gru, delle cicogne e dei cigni sono avvenute di frequente e sono spesso rimaste impunte. D'altra parte, l'entusiasmo venatorio di un cacciatore posto nelle condizioni di sparare a uno di questi uccelli, assai poco frequenti ed imponenti per la loro mole, è nella maggior parte dei casi tanto fervido, che egli ha preferito e preferisce affrontare i rischi di una contravvenzione e le conseguenti penalità, sempre del resto piuttosto esigue.

Quanto poi agli usignoli, alle cince, ai pettirossi ed ai picchi, essi si rinvergono di frequente nei carnieri dei cacciatori e soprattutto di quelli che esercitano la piccola caccia e sono chiamati nel linguaggio venatorio «bruciasiepi». Se gli agenti preposti alla vigilanza avessero la possibilità di esercitare un più stretto controllo di questi ultimi e possedessero una maggiore competenza ornitologica, la «piccola caccia» subirebbe un salutare rinnovamento.

Nonostante che questo articolo di legge sia scarsamente applicato e malamente inteso, pure esso riveste notevole importanza: esso rappresenta il primo tentativo di realizzare una protezione specifica della fauna del nostro paese ed ha indubbio valore morale ed educativo.

Quanto alla protezione nello spazio, essa può realizzarsi in vari modi. Lasciando da parte l'istituzione di Parchi Nazionali, la cui organizzazione è affidata a leggi speciali, e le riserve private, ove si esercita la caccia sia pure razionale e controllata, ad altre istituzioni è affidata dalla legge la protezione limitata a determinati territori e queste sono soprattutto: le bandite di caccia, le cosiddette zone di ripopolamento e cattura, istituite ai sensi dell'art. 52 e le oasi e rifugi per la selvaggina basati sulla applicazione dell'art. 23 della legge stessa.

Le bandite di caccia non si sono dimostrate agli effetti pratici efficienti, sia perché molto costose, sia perché raramente redditizie. Le bandite private possono quindi considerarsi istituzioni poco fiorenti e diffuse. In quelle demaniali, tali sono considerate per legge le foreste inalienabili dello

Stato, la protezione della selvaggina, non formando oggetto di interesse e di attività principale e particolare non ha dato nella maggioranza dei casi quei risultati che si potevano attendere.

Le zone di ripopolamento e cattura sono territori di estensione variabile dai 300 ad alcune migliaia di ettari ove la caccia è vietata per un periodo di circa tre anni: esse possono tuttavia venire rinnovate. Le zone di ripopolamento e cattura sono divenute relativamente numerose, specialmente in alcune provincie; esse sono affidate in gestione ai Comitati Provinciali della Caccia. Queste zone di ripopolamento e cattura hanno uno scopo precipuamente venatorio e non di carattere protezionistico generale. Infatti, in tali zone viene curata la moltiplicazione della selvaggina stanziale pregiata che viene poi catturata per essere successivamente liberata nei territori poveri a scopo venatorio. Le zone di ripopolamento e cattura hanno il grave inconveniente di venire troppo presto revocate a richiesta dei liberi cacciatori, impazienti di distruggere in poche giornate di caccia i benefici effetti conseguenti dal divieto della stessa, mantenuto per pochi anni. In questi territori, la protezione, per quanto effimera, sarebbe teoricamente assoluta. Da parte delle organizzazioni dei cacciatori più evoluti si pensa di apportare miglioramenti a questa istituzione che dal punto di vista venatorio non può considerarsi inefficiente.

Ma la disposizione di legge, dalla quale sono da attendersi migliori risultati agli effetti della protezione della fauna nello spazio, è indubbiamente contenuta all'art. 23 del T.U. laddove è stabilito che: «Il Ministro per l'Agricoltura e le Foreste, nell'interesse della protezione di una o più specie di selvaggina, sentito il Comitato Centrale, può restringere il periodo di caccia o di uccellazione o vietare le medesime, sia in modo generale e assoluto, sia per talune forme di caccia o specie di selvaggina e per determinate località».

L'applicazione di questo disposto, che diversamente a quanto accade nella istituzione di riserve, bandite, zone di ripopolamento e cattura, non presuppone il consenso del proprietario del fondo, permettendo l'attuazione immediata del provvedimento di protezione, ha reso e potrà rendere grandi servizi alla causa della conservazione della fauna. Il Ministero si è valso di questa disposizione per salvare la fauna di alcune regioni, falciata dalle vicissitudini belliche, nell'immediato dopoguerra.

Per questo stesso disposto possono essere istituite oasi e rifugi per gli uccelli migratori; qualche cosa di simile ai «Santuari» che vengono organizzati nei paesi stranieri dove la protezione della Natura ha assunto forme concrete e largamente diffuse. In effetti fino ad oggi sono state

istituite mediante l'applicazione di queste disposizioni di legge due oasi di protezione degli uccelli e precisamente una a Montescalvato presso Bologna, sotto l'egida del C.N.R., ed un'altra a Greggio (Vercelli). Quest'ultima ha lo scopo di proteggere colonie di ardeidi nidificanti. Inoltre, un'altra piccola oasi per gli uccelli acquatici è stata istituita nel Golfo di Lugano in seguito a richiesta della Società Pro Avifauna di Lugano, che aveva indotto il Governo Federale Ticinese ad adottare analogo provvedimento nelle acque territoriali dello stesso lago. Il Laboratorio di Zoologia applicata alla Caccia sta studiando un piano di organizzazione di oasi del genere, convenientemente distribuite nella penisola, per la protezione degli uccelli d'acqua migratori, aderendo in tal modo alle sollecitudini che pervengono dall'estero, sia da parte del Consiglio Internazionale della Caccia, che del Comitato Internazionale per la Protezione degli Uccelli. Si confida che la legge sulla caccia che si sta preparando possa favorire la realizzazione di questo progetto e soprattutto fornisca i mezzi per il suo finanziamento.

La protezione della fauna nel tempo induce a discutere e ad affrontare un altro argomento piuttosto arduo da risolvere nel piano della pratica attuazione. Intendo alludere alle cacce primaverili.

È ovvio che in nessun momento come durante il periodo della riproduzione le specie animali necessitano di essere protette. Nella maggioranza dei paesi civili, la caccia, salvo eccezioni particolari, è sospesa durante tale periodo, coincidente nella zona temperata del nostro emisfero colla primavera. Anche nella nostra legislazione il principio è accolto e codificato dall'esperienza, ma alcune deroghe e specialmente il lungo protrarsi delle cacce invernali ed al ripasso degli uccelli, hanno permesso per lunga tradizione il prolungarsi della caccia in piena primavera. Una di queste, purtroppo tipicamente italiana, è la caccia a mare alle quaglie al loro arrivo in primavera, che si protrae fino a tutto maggio. Sono note le discussioni ed i contrasti suscitati da questi sistemi venatori anche in seno all'ambiente dei cacciatori. Tuttavia, malgrado l'avversione dei cacciatori settentrionali e di quelli più colti ed educati in genere, la caccia a mare continua ad essere esercitata. Si noti che questo esercizio venatorio è esteso in alcune regioni anche alla tortora e deve considerarsi uno dei più irrazionali in quanto colpisce gli uccelli nella immediatezza della riproduzione e quando hanno già riprodotto prima di lasciare i lidi africani per approdare in Italia, paese in cui si suppone nidifichino di nuovo.

La legge italiana accogliendo il principio che le cacce primaverili sono irrazionali da un punto di vista generale stabilisce (art. 12) che l'esercizio

venatorio è consentito dalla 1^a domenica di settembre al 10 gennaio; tuttavia essa prevede molte eccezioni. Cosicché è data facoltà al Ministero dell'Agricoltura di consentire, eccetto che nelle Alpi, la caccia al colombaccio, colombella, storno, merlo, tordo, tordo sassello, cesena, allodole, fringillidi, falchi, corvi, cornacchie, palmipedi e trampolieri, fino al 31 marzo. Il Ministro può inoltre, udito il Comitato Centrale della Caccia, consentire alcune forme di caccia e di uccellazione, anche anteriormente alla prima domenica di settembre ed anche dopo il 31 marzo, solo per specie di selvaggina non protette, vale a dire per le specie migratrici. In questo modo ciò che è stato cacciato dalla porta rientra dalla finestra e sono le specie migratrici a farne le spese mentre quelle stazionarie godrebbero di un certo grado di protezione, Non possiamo dolerci per questa protezione sia pure parziale, accordata alla forme stazionarie, tuttavia abbiamo già in altra occasione dissentito da questa arbitraria distinzione fra selvaggina stanziale protetta e selvaggina migratoria non protetta, a spese della quale viene esercitato uno sfruttamento intensivo che non appare giustificabile. Già nel 1939 scrivevo «si aggiunge che la grande densità della popolazione, soprattutto rurale, e il progressivo estendersi della bonifica che tende a sopprimere i luoghi di sosta, in particolar modo degli uccelli acquatici, abbreviando il loro soggiorno e sovvertendo e turbando le normali vie di passo e specialmente la convinzione errata che la massa dei migratori sia una inesauribile ricchezza dalla quale si possa e si debba senza riserva prelevare larga messe, nella convinzione che non valga la pena consentire ad ogni più piccola restrizione di un piacere sportivo quando possa esserci un solo paese estero che non faccia altrettanto, rendono sempre più precaria l'efficienza numerica degli uccelli migratori ». (*omissis*) «... le esperienze e gli studi che si sono compiuti sulla migrazione ci hanno dimostrato come gli uccelli percorrono la stessa via negli anni successivi e spesso nelle due fasi del passo e come ritornino invariabilmente laddove nacquero o nelle immediate vicinanze. Questi fatti, che sono fra i pochi che si ripetono con scarse eccezioni nel fenomeno generale della migrazione e che hanno quasi valore di leggi, risultano presentare una importanza pratica notevolissima. Ne deriva infatti che anche gli uccelli hanno una patria, si muovono lungo una via determinata e per loro vitale e ritornano fedelmente al proprio nido. Sopprimere gli esemplari nel viaggio di ritorno verso il loro paese per la riproduzione, significa rendere le sue primavere deserte di uccelli, significa turbare l'equilibrio naturale nel suo momento più critico. Né bisogna dimenticare che molti uccelli migratori nidificano proprio entro i nostri

confini. D'altra parte, attingere senza ritegno né misura sulle masse migranti che transitano nel nostro paese vuol dire attingere alla stessa ed alla sola fonte che ci alimenta, la quale ha una portata necessariamente limitata, anche quando i prelievi sembrano non incidere sensibilmente. È infatti il medesimo contingente che passa questa primavera e che dovrà ripassare in autunno di quest'anno e del prossimo e così via e non è che in minima parte rinnovato per altre vie. Gli uccelli migratori che trasvolano sul nostro paese di generazione in generazione non sono di nessuno, ma sono *nostri* quasi come gli uccelli stanziali. Il fatto che essi volano anche su altri paesi non deve sembrarci una ragione sufficiente per disporre illimitatamente e senza considerazione. Al contrario le loro schiere, appunto perché non sono inesauribili, vanno controllate e tutelate, come ogni altra ricchezza e bellezza naturale d'Italia».

Tutto ciò ci induce a considerare l'importanza essenziale che dovrebbero avere nei riguardi della protezione le convenzioni internazionali le quali tendono a regolare la protezione e la caccia degli uccelli migratori. Sarebbe pertanto augurabile che l'Italia aderisse alla Convenzione Internazionale per la Protezione degli uccelli che è stata formulata nel 1950 a Parigi e che ha sostituito quella del 1902. In tal modo il nostro paese potrebbe dar prova di quello spirito di cooperazione tra i popoli che viene auspicato nel mondo occidentale in un campo in cui il suo operato è oggetto di disapprovazione e di critica dalla maggioranza degli altri paesi.

A questo punto siamo indotti ad affrontare un altro problema che si riflette sulla protezione dei migratori: quello dell'ordinamento regionale. Come è noto la Costituzione italiana permette alle regioni di emanare norme legislative in materia di caccia, nei limiti dei principi fondamentali delle leggi dello Stato, sempreché tuttavia le norme stesse non siano in contrasto coll'interesse nazionale e con quello di altre regioni. Alcune di queste regioni si sono affrettate a realizzare l'autonomia legislativa in materia di caccia come ad esempio la Sicilia, la quale può considerarsi dal punto di vista della protezione un'area depressa anche per il fatto che ammette largamente le cacce primaverili specialmente alla quaglia. Ora appunto la caccia o se si vuole la protezione dei migratori, patrimonio comune, non possono essere lasciate all'arbitrio delle singole regioni. Al contrario esse devono essere regolate da norme addirittura internazionali perché, nel caso particolare degli uccelli migranti, esse potrebbero contrastare coll'interesse di altre regioni, con quello nazionale, ed infine colle tendenze della maggior parte dei paesi esteri. Le regioni potranno sempre mettere in opera norme restrittive; ma non consentire sistemi di

caccia che siano in netto contrasto con quelli di altre regioni e paesi che ne verrebbero ad essere danneggiati.

Non vorrei lasciare l'argomento della protezione senza accennare a quegli enti che nel quadro della legge ne curano l'attuazione. Come è noto l'applicazione delle norme riguardanti la caccia e la protezione è affidata al Ministero dell'Agricoltura che si vale di un organo consultivo centrale (Comitato Centrale della Caccia) e di altri periferici (Comitati Provinciali della Caccia), nonché di un Istituto specializzato di ricerche tecniche scientifiche sulla materia (Laboratorio di Zoologia applicata alla Caccia). La Federazione della Caccia, associazione di carattere sportivo, godendo tuttavia di una particolare ed importante situazione conquistata attraverso le leggi del 1931 e del vigente testo unico del 1939 e valendosi di notevoli mezzi finanziari che le sono derivati dall'applicazione dell'art. 8 dello stesso T.U., ha esercitato una parte preminente nella organizzazione della caccia, curando anche la protezione della selvaggina ed il ripopolamento. Occorre riconoscere alcuni titoli di merito a questa istituzione in questo campo, specialmente nel dopoguerra, quando gli organi ministeriali si sono trovati sprovvisti di mezzi per esercitare quelle azioni di cui erano investiti. La protezione della selvaggina nel piano culturale e tecnico è stata curata dal Laboratorio di Zoologia applicata alla Caccia per quanto questo Istituto sia un ente di carattere tecnico-scientifico e non una associazione di categoria. È appunto quest'ultima che è mancata sino a poco tempo fa nel nostro paese. Sia in seno al Comitato Centrale che nei Comitati Provinciali della Caccia si nota l'assenza del rappresentante delle associazioni che si occupano della protezione della natura mentre i cacciatori sono tanto largamente rappresentati da conseguire l'assoluta maggioranza in tutti questi organi. Ciò spiega come gli interessi dei cacciatori abbiano per lungo tempo prevalso e continuino a prevalere. Di fronte a 700.000 cacciatori organizzati e tenacemente attaccati ai loro tradizionali privilegi, attivi e numerosi, la restante parte della popolazione pur numericamente del tutto superiore è sembrata agli organi governativi assente ed indifferente, mentre al contrario pure essa è interessata alla conservazione di un patrimonio faunistico della cui esistenza potrebbe godere in una forma che non sia quella della caccia e della distruzione.

A questo stato di cose si potrà porre riparo ora che si vanno costituendo i Movimenti per la protezione della Natura e un nuovo progetto di legge sulla materia sarà presentato alla Camera, in modo che almeno un rappresentante di queste associazioni possa far udire la voce dei protezionisti in seno agli organi centrali e periferici della caccia.

Da quanto sopra è esposto risulta che:

1. La protezione della fauna non può essere disgiunta dall'esame dei problemi venatori poiché la legge sulla caccia considera selvaggina la assoluta maggioranza di quelle specie di vertebrati superiori che maggiormente appaiono meritevoli di conservazione.
2. Nella trattazione e risoluzione dei problemi concernenti la conservazione della fauna e la caccia è opportuno che le associazioni ed i movimenti aventi per scopo la protezione della natura possano esporre i loro desiderata al governo interessato, come espressione di categoria.
3. Occorre che le norme da emanarsi in questa materia tengano conto degli interessi generali della protezione della fauna e non solo di quelle specie che possano avere prevalente interesse venatorio, poiché la selvaggina deve considerarsi un patrimonio comune alla totalità dei cittadini e non riservata ad una sola categoria di questi.

Non si deve con questo presupporre ed ammettere un inevitabile antagonismo fra cacciatori e protezionisti. Anche i cacciatori, e specialmente i più evoluti ed educati fra essi, comprendono la necessità della tutela della selvaggina senza la quale il loro stesso sport preferito verrebbe fatalmente ad estinguersi per mancanza di oggetto. Si deve perciò auspicare una fattiva collaborazione fra queste diverse categorie, apparentate tuttavia da una passione fondamentale comune, per la conservazione del patrimonio faunistico del nostro paese.

Augusto Toschi